

Le neuroscienze nella fase di esecuzione della pena: introduzione auspicabile?

Margot Zanetti (Niccolò Cusano University)

La riforma del sistema penitenziario italiano iniziata con la legge n.354 del 1975 ha posto come obiettivo dell'esecuzione della pena la risocializzazione dei condannati mediante la rimozione delle cause fisiopsichiche di disadattamento sociale che si ritengono essere alla base del comportamento deviante. Il metodo attraverso cui deve essere favorito il reinserimento sociale consiste nell'osservazione scientifica della personalità così come disciplinato dall'art. 13 del vigente ordinamento penitenziario. In particolare, l'osservazione scientifica della personalità ha le finalità di inquadrare la realtà criminologica del reo tenendo in considerazione le sue variabili psicologiche e sociali e di offrire gli elementi necessari alla stesura di un piano trattamentale individualizzato. L'art.27, d.p.r. 30.6.2000,n.230, precisa la metodologia da seguire: essa prevede l'acquisizione dei dati giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici e sociali e lo svolgimento di colloqui con il detenuto. Questo tipo di osservazione della personalità sarebbe il "metodo scientifico" attraverso cui esaminare un reo al fine di approdare ad un'effettiva efficacia del trattamento ed impedire una possibile recidiva. Per la valutazione di tale rischio vengono svolti, oltre ai colloqui, test di personalità e misurazioni neuropsicologiche. Potrebbero le neuroscienze rientrare nei metodi scientifici contemplabili dall'art. 27 d.p.r. 30.6.2000,n.230? C'è chi sostiene che i metodi attualmente utilizzati non siano più sufficientemente affidabili¹ ed invoca l'ausilio delle neuroscienze, ritenute un apporto fondamentale². È stato dimostrato, ad esempio, che ad un malfunzionamento della corteccia cingolata anteriore è correlato un maggior rischio di recidiva³ e riscontrare un danneggiamento di quest'area⁴ in un detenuto reo di un delitto d'impeto può forse contribuire alla stesura di un piano trattamentale più adatto alla sua individualità. In un momento in cui le neuroscienze fanno molto parlare di sé in fase di cognizione e svolgimento del processo pare dunque necessario chiedersi se l'integrazione di esse anche nei parametri valutativi del trattamento penitenziario sia utile e auspicabile.

¹ M. Yang, S.C.P. Wong, *The Efficacy of Violence Prediction: A Meta-Analytic Comparison of Nine Risk Assessment Tools*, in "Psychological Bulletin", Vol. 136 N. 5, pp. 740- 767, 2010.

² Si vedano ad esempio: J.D. Green, J. Cohen, *For the Law Neuroscience change Nothing and Everything*, in S. Zeki e O.R. Goodenough (a cura di), *Law and the Brain*, pp. 207- 226, Oxford University Press, Oxford, 2010. D. Eagleman, *Incognito: the Secret Lives of the Brain*, Pantheon, New York 2011.

³ E. Aharoni et al., *Neuroprediction of Future Rearrest*, in "Proceedings of the National Academy of Science of United States of America", Vol. 110, n. 15, 2013 (<https://doi.org/10.1073/pnas.1219302110>).

⁴ Si vedano i lavori di A. Raine tra cui: A. Raine, M. Buchsbaum, L. LaCasse, *Brain Abnormalities in Murderers Indicated by Positron Emission Tomography*, in "Biological Psychiatry", N. 42, pp. 495- 508, 1997. A. Raine, Y. Yang, *Neural Foundations to Moral Reasoning and Antisocial Behavior* in "Social Cognitive and Affective Neuroscience", N. 1, pp. 293- 213, 2006.